



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
ANTONIO GUIDA**

**NAPOLI 26 FEBBRAIO 2011**



Tra pochi giorni, il 17 marzo, ricorre il 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Ritengo di interpretare il sentimento di tutti i presenti riaffermando con forza, secondo l'art. 5 della nostra Costituzione, che l'Italia è una e indivisibile e inviando idealmente il deferente saluto mio e di tutti i presenti al Presidente della Repubblica, che quella unità rappresenta e garantisce.

Ma nel 2011 ricorre anche un altro anniversario il quarantennale dell'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, un plesso giurisdizionale vicino ai cittadini e che congiuntamente al Consiglio di Stato ne assicura la piena ed effettiva tutela nei rapporti con la pubblica Amministrazione nell'interesse della collettività.

2 – Come di consueto, prima di fare il bilancio dell'attività del Tribunale amministrativo della Campania nel 2010, qualche breve cenno a significative novità nel panorama giurisprudenziale e normativo relativamente a problematiche generali della giustizia amministrativa.

Qui devo menzionare la sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 con cui la Corte, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale con tre ordinanze della V Sezione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per

eccesso di delega dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 sull'espropriazione per pubblica utilità che prevedeva la cosiddetta "acquisizione sanante", cioè la possibilità per l'Amministrazione di acquisire alla mano pubblica, previo risarcimento danni, un immobile privato occupato e trasformato senza un regolare procedimento espropriativo.

Sempre la Corte Costituzionale con la sentenza 5 febbraio 2010 n. 35 ha affermato la legittimità costituzionale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie risarcitorie coinvolgenti anche diritti fondamentali costituzionalmente protetti quale il diritto alla salute.

Con una successiva pronuncia (Cass. S.U. 5.3.2010 n. 5290) le Sezioni unite della Cassazione hanno confermato tale conclusione superando un pregresso contrario orientamento, già peraltro contraddetto da una decisione del 2007 (Cass. S.U. n. 27187 del 2007).

La suddetta questione di giurisdizione ha formato oggetto di apposita previsione normativa nei sensi suindicati nell'art. 133 lettera p) del codice del processo amministrativo.

Va anche menzionata, pur se già richiamata nella mia relazione dello scorso anno, l'ordinanza 10 febbraio 2010 n. 2906 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente riconosciuto la giu-

risdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla sorte del contratto stipulato dall'ente aggiudicatore sulla base di un'aggiudicazione annullata dal giudice amministrativo.

La questione, già oggetto di contrapposti orientamenti del giudice amministrativo e delle Sezioni Unite, è stata in effetti risolta normativamente in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prima con il recepimento della cosiddetta direttiva ricorsi comunitaria n. 66 del 2007 nel codice dei contratti pubblici e poi dall'art. 133 lett. e) del codice del processo amministrativo e dall'art. 121 stesso codice che regola i poteri del giudice amministrativo in ordine al contratto ed al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

3 – Il dato caratterizzante il 2010 è certamente l'approvazione del codice del processo amministrativo con il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 in attuazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il testo del codice definitivamente approvato diverge in taluni punti dallo schema elaborato dall'apposita commissione costituita presso il Consiglio di Stato e da quello originariamente inviato dalla Presidenza del consiglio dei ministri alle Commissioni parlamentari.

I primi commenti della dottrina e degli operatori giuridici sono per taluni aspetti contrastanti.

Naturalmente non è questa la sede per commentare il nuovo codice, mi limiterò solo ad alcune rapide e sommarie notazioni.

Il codice reca una disciplina del processo amministrativo tendenzialmente esaustiva. Esso, infatti, riproduce con alcune modifiche le numerose e sparse disposizioni vigenti sul processo amministrativo, limita il più possibile il rinvio al codice di procedura civile di cui riprende adattandole alcune norme di principio, introduce delle novità, recepisce orientamenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

La prima notazione è che nel testo approvato non è più presente la previsione della giurisdizione amministrativa in ordine al procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, giurisdizione che pure era espressamente prevista dalla norma di delega a seguito delle note questioni insorte nelle ultime elezioni.

Non compare altresì, per presumibile dimenticanza, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui ricorsi per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici ser-

vizi, giurisdizione che tuttavia permane per la tuttora vigente previsione di cui al d.lgs. 20.12.2009 n. 198.

Accanto al rito ordinario il codice prevede riti speciali e abbreviati per determinati contenziosi con generale dimidiazione dei termini endoprocessuali nonché del termine di impugnazione per i ricorsi in materia di appalti pubblici.

Un rito speciale è previsto per il contenzioso elettorale concernente Comuni, Province, Regioni e Parlamento europeo. Per tale contenzioso e per gli appalti pubblici è anche escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il codice trasforma la competenza per territorio dei Tribunali amministrativi in competenza inderogabile rilevabile anche d'ufficio e prevede una competenza funzionale inderogabile per determinati contenziosi e ciò anche per quanto riguarda la fase cautelare, sicché il Tribunale incompetente non può pronunciarsi neppure sulla domanda di sospensiva.

Al riguardo questo Tribunale con varie ordinanze ha sollevato questione di costituzionalità delle norme implicate sotto il duplice profilo della competenza funzionale attribuita al Tribunale amministrativo del Lazio per tutte le controversie “comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” e del divieto per

il Tribunale che si ritenga incompetente di pronunciarsi sulla istanza cautelare, precludendo così anche una cautela temporanea sino alla pronuncia del Tribunale competente sulla domanda di sospensione (ordinanze della I Sezione n. 799, 800 e 801 del 18.11.2010).

Un'ultima notazione riguarda l'art. 30 comma 3 del codice laddove prevede che l'azione di risarcimento degli interessi legittimi può essere proposta in via autonoma entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal fatto o dal provvedimento lesivo.

Come già osservavo nella relazione dello scorso anno, la norma di delega consentiva di dirimere la ben nota questione concernente la cosiddetta pregiudiziale amministrativa nel senso sostenuto dal giudice amministrativo e cioè nel senso della necessità di impugnare il provvedimento lesivo nell'ordinario termine perentorio di sessanta giorni per poter chiedere il risarcimento dei danni.

Il codice ha preferito adottare una soluzione di compromesso poco soddisfacente che, per un verso, al fine di assicurare la necessaria certezza dei rapporti di diritto pubblico, prevede un termine di decadenza di centoventi giorni che poco aggiunge a quello ordinario di impugnazione di sessanta giorni, ma per altro verso contrasta apertamente con tutto il nostro sistema giuridico non solo amministrativo.



A parte l'impropria sede di un codice di rito per inserire una norma che attiene al diritto sostanziale ed immuta profondamente il sistema, con la conseguente possibile incostituzionalità per eccesso di delega, la norma presumibilmente creerà molti e complessi problemi di ordine giuridico ed operativo.

Ci si può chiedere, infatti, quali conseguenze e implicazioni potrà avere uno pseudo accertamento incidentale di illegittimità di un provvedimento amministrativo che tuttavia non viene annullato e produce tutti i suoi effetti per le varie Amministrazioni coinvolte (esercizio del potere di autotutela?), per il diretto interessato, per i soggetti cointeressati e quelli controinteressati.

Il tempo farà chiarezza.

Per quanto concerne il contenzioso arretrato, l'art. 16 delle norme di attuazione del codice prevede laconicamente ed enigmaticamente che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri sono adottate misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato.

Mi auguravo che si prevedesse finalmente l'istituzione di apposite Sezioni stralcio chiamando a farne parte magistrati in pensione, docenti universitari in materie giuridiche, dirigenti di pubbliche amministrazioni e così via.

La copertura finanziaria è in realtà un falso problema poiché i costi delle Sezioni stralcio sarebbero ampiamente compensati dai risparmi che si conseguirebbero sugli oneri derivanti dalla cd. legge Pinto per il ritardo obiettivo della decisione dei ricorsi, fondati o infondati che siano.

4 - Venendo al contenzioso amministrativo nella nostra Regione, permangono un eccesso di litigiosità ed una perdurante illegalità diffusa per cui il tasso del contenzioso in rapporto alla popolazione residente continua ad essere elevatissimo, praticamente quasi il doppio della media nazionale.

Nel 2010 sono stati depositati presso il Tribunale amministrativo della Campania 9.481 nuovi ricorsi, di cui 7.425 a Napoli e 2.056 presso la Sezione staccata di Salerno, senza significative variazioni dell'entità del contenzioso rispetto al 2009 (9.747 nuovi ricorsi complessivi, di cui 7.492 a Napoli e 2.255 a Salerno).

Naturalmente vale tuttora il rilievo che con il meccanismo dei motivi aggiunti si impugnano nell'ambito dello stesso ricorso atti che in precedenza venivano impugnati con ricorsi separati e pertanto in realtà i nuovi ricorsi proposti sono ben più numerosi e soprattutto le decisioni più articolate e complesse .

Come nei precedenti anni il Tribunale amministrativo della Campania si colloca così al secondo posto dopo il Tribunale amministrativo del Lazio quanto a entità del contenzioso.

La produttività, per usare questa impropria terminologia, del Tribunale amministrativo della Campania, come già negli anni precedenti, è stata la più elevata di tutti i Tribunali amministrativi avendo definito un cospicuo numero di ricorsi, ben superiore a quello dei nuovi ricorsi, riducendo così anche il numero dei ricorsi pendenti e ciò nonostante il fatto che ben sei magistrati sono stati assegnati ad altre sedi.

Infatti tre magistrati sono stati nominati consiglieri di Stato, il presidente Onorato è stato nominato Presidente della Sezione staccata di Salerno e il consigliere Scafuri è stato nominato Presidente di una Sezione interna del Tribunale amministrativo del Lazio; inoltre tre magistrati hanno titolo a un carico di lavoro ridotto per impegni istituzionali.

Alcuni dati numerici, più dettagliatamente riportati nelle tabelle e nei grafici allegati alla presente relazione, danno adeguatamente conto dell'intensa attività svolta dal Tribunale sia per quanto riguarda la sede di Napoli sia per quanto riguarda la Sezione staccata di Salerno.

A fronte dei 7.425 nuovi ricorsi depositati a Napoli sono stati definiti 28.403 ricorsi cosicché la pendenza generale al 31 dicembre 2010 è scesa dai 114.659 ricorsi del 2009 a 93.681.

Appena cinque anni fa erano pendenti ben 140.896 ricorsi: questo dà conto dell'entità dell'impegno profuso da tutti i magistrati e dal personale amministrativo tutto, ai quali va il mio ringraziamento.

Per dare alcune cifre sulla complessa attività svolta posso precisare che sono state pubblicate 5.509 sentenze, di cui 857 cd. sentenze brevi; sono stati adottati 22.715 decreti decisori; 2.077 ordinanze cautelari e 456 decreti cautelari; 940 ordinanze collegiali e 141 ordinanze presidenziali.

Se si raffronta il numero dei nuovi ricorsi presentati (7.425) con il numero dei ricorsi definiti (28.403) risulta che il Tribunale ha ampiamente assorbito il carico corrente ed ha sensibilmente intaccato il contenzioso pendente.

La Sezione di Salerno non è da meno: a fronte, infatti, di 2.056 nuovi ricorsi sono stati definiti 13.972 ricorsi riducendo così il numero dei ricorsi pendenti al 31.12.2010 da 38.482 del 2009 a 24.510; sono state altresì adottate 1.008 ordinanze cautelari, 171 decreti cautelari e 261 ordinanze collegiali.

Certamente il contenzioso tuttora pendente innanzi il Tribunale amministrativo della Campania, come d'altronde in quasi tutti gli altri Tribunali amministrativi, continua ad avere una dimensione notevole ma ad esso non può farsi fronte con i mezzi ordinari nonostante l'impegno profuso da tutti i magistrati e dal personale amministrativo.

A tal fine, come già sopra osservato, sono indispensabili provvedimenti anche normativi particolarmente incisivi.

Nell'attesa continuiamo naturalmente ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la più rapida trattazione dei ricorsi.

Tutte le Sezioni curano gli adempimenti per i ricorsi ultraquinquennali per verificare la persistenza o meno dell'interesse delle parti alla decisione dei ricorsi pendenti; si ricercano i cd. ricorsi seriali o di contenuto simile che possono essere fissati e decisi simultaneamente anche in numero cospicuo.

Devo con soddisfazione sottolineare che in questi ultimi anni vi è stato anche un forte incremento delle cd. sentenze brevi o in forma semplificata: si tratta, come è noto, di sentenze che vengono emesse in sede di trattazione dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati quando la controversia può essere immediatamente decisa nel merito.

Di tale possibilità i difensori delle parti sono edotti sin dalla comunicazione dell'avviso di trattazione della sospensiva e comunque in udienza.

Ciò significa che un ricorso viene deciso definitivamente nel merito anche nel breve giro di 30 - 60 giorni dal suo deposito presso il Tribunale: un risultato più che soddisfacente sia per il cittadino sia per noi magistrati, considerati i tempi generalmente biblici della giustizia italiana.

Come già sottolineato in passato, questo richiede naturalmente un impegno professionale, di studio e di lavoro non indifferente e aggiuntivo rispetto all'ordinaria trattazione della sospensiva: desidero pertanto ringraziare ancora una volta tutti i magistrati per l'impegno profuso e per aver raccolto il mio invito in tal senso.

Posso anche affermare, almeno per quanto riguarda la prima Sezione, che sono stati fissati tutti i ricorsi infraquinquennali nei quali è stata accolta la domanda di sospensione o per i quali è stata presentata la domanda di prelievo negli ultimi cinque anni.

Ulteriori ruoli aggiunti sono in preparazione per aggiornare la situazione.

5 - Del contenzioso campano circa la metà riguarda l'edilizia e l'urbanistica e, in particolare, prevalentemente l'abusivismo edili-

zio, impegnando, anche se parzialmente, ben sette delle otto Sezioni del Tribunale.

Come per gli anni decorsi anche dei nuovi ricorsi depositati circa la metà riguarda le suddette materie pur presentando una leggera flessione (10% circa) rispetto al 2009.

L'inefficienza degli enti locali nel controllo e nella gestione del territorio e l'abusivismo dilagante e talora irresponsabile stanno determinando la distruzione di un patrimonio naturale unico al mondo, risorsa essenziale per attività economiche, investimenti e occupazione.

Recenti interventi legislativi nazionali e regionali che consentono incrementi di cubatura, bloccano le demolizioni dei manufatti abusivi e sembrano preludere a nuovi condoni non miglioreranno certo la critica situazione in cui versa il nostro territorio campano e nazionale anche sotto l'aspetto idrogeologico.

Sempre cospicuo, nonostante la privatizzazione, il contenzioso in materia di pubblico impiego concernente le categorie di personale ancora rientranti nella giurisdizione amministrativa e le procedure concorsuali.

Impegnativo come sempre il contenzioso in tema di sanità pubblica della quale è ben nota la situazione critica che ha portato al commissariamento in Campania e in altre regioni.

Il Tribunale ha ritenuto legittimi e invalicabili i cosiddetti tetti di spesa, cioè il *budget* annuale complessivo destinato all'assistenza sanitaria, poiché, fermi rimanendo il diritto alla salute costituzionalmente protetto e i livelli essenziali di assistenza, occorre bilanciare tali esigenze con la limitatezza delle risorse disponibili e con gli equilibri della finanza pubblica.

Tuttavia, in alcuni casi particolarmente delicati il Tribunale ha annullato gli atti negativi dell'Amministrazione ritenendo che si dovesse tener conto della gravità delle singole situazioni patologiche, delle condizioni economiche dell'assistito, degli eventuali maggiori costi conseguenti alla mancata prestazione sanitaria.

Una certa flessione ha avuto il contenzioso in materia di interdittive antimafia nei confronti di imprese che nel 2010 ha visto circa 80 nuovi ricorsi contro i 100 del 2009.

Ancora cinque i consigli comunali che sono stati destinatari nel 2010 di provvedimenti di scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.



Non può non ribadirsi, ancora una volta, la delicatezza e la complessità di questo contenzioso, in cui si contrappongono, per un verso, il doveroso rispetto della volontà degli elettori ovvero la libertà di impresa con le relative ricadute economiche e sociali e, per altro verso, l'esigenza di tutelare le istituzioni democratiche ed il tessuto economico regionale dalle infiltrazioni e dalle speculazioni economiche delle organizzazioni camorristiche sempre più agguerrite e invasive.

Altro cospicuo e complesso contenzioso è quello in materia di appalti pubblici, ripartito fra tre Sezioni: come nei precedenti anni, ormai per ogni appalto ci sono quasi sempre uno o più ricorsi, che si arricchiscono di ricorsi incidentali e reiterati motivi aggiunti.

Questo è un effetto anche dell'attuale periodo di crisi economica in cui ogni occasione di lavoro diviene particolarmente importante per le sorti di una impresa.

6 – Come altri Tribunali amministrativi anche questo Tribunale è stato impegnato nel contenzioso elettorale relativo all'ultima tornata elettorale del 2010.

La prima questione da risolvere concerneva la possibilità di impugnazione immediata degli atti del procedimento preparatorio delle elezioni amministrative, quali l'esclusione delle liste dalla consultazione elettorale.

Sul punto vi erano contrastanti orientamenti giurisprudenziali quale quello di cui all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 24 novembre 2005 n. 10, favorevole all'impugnazione differita avverso il verbale di proclamazione degli eletti, e quello favorevole all'impugnazione immediata espresso da successive decisioni della V Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 16.5.2006 n. 2368 e altre)

La II Sezione di questo Tribunale, argomentando anche dal disposto dell'art. 1 del d.l. 5 marzo 2010 n. 29 – concernente le elezioni regionali ma ritenuto estensibile anche alle elezioni comunali e provinciali, decreto non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 22 aprile 2010 – ha ritenuto ammissibile l'impugnazione immediata degli atti lesivi del procedimento elettorale preparatorio (sent. 14.6.2010 n. 14237).

Tale conclusione è stata poi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 luglio 2010 n. 236 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 undecies del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 recante il T.U. sulle elezioni comunali nella parte appunto in cui esclude l'impugnativa immediata degli atti endoprocedimentali lesivi.

La questione è stata poi risolta normativamente dall'art. 129 del codice del processo amministrativo nel senso dell'impugnazione

immediata degli atti di esclusione di liste o candidati dalle consultazioni elettorali amministrative.

Altra questione affrontata è quella concernente le modalità di presentazione delle candidature (artt. 28 e 32 T.U. n. 570/60) sulle quali parimenti si confrontano orientamenti giurisprudenziali contrastanti: al riguardo il Tribunale ha optato per l'orientamento meno formalistico che in conformità ai principi costituzionali privilegia la libera e massima partecipazione alle competizioni elettorali locali (II Sezione, 18.3.2010 n. 1516).

Il Tribunale ha anche puntualizzato che il ricorso avverso l'esclusione di una lista dalle elezioni diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene successivamente impugnato il verbale di proclamazione degli eletti (II Sezione, 14 giugno 2010 n. 14217)

Le recenti elezioni regionali del 2010 si sono svolte sotto la vigenza del nuovo sistema elettorale previsto dalla legge regionale 27 marzo 2009 n. 4.

Il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in ordine a tale nuovo sistema e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 di detta legge nella parte in cui disciplina l'applicazione del cosiddetto metodo d'Hontd nel riparto dei

seggi e prevede un premio di maggioranza al fine di agevolare la formazione di governi stabili, secondo i principi fissati dall'art. 4 della legge 2 luglio 2004 n. 165 (II Sezione, 23 settembre 2010 n. 17520; id. 7 ottobre 2010 n. 18017).

7 - La molteplicità e specificità delle singole questioni affrontate dal Tribunale nel corso dell'anno suggerisce, come sempre, di non appesantire questa relazione con la citazione delle pur numerose e rilevanti decisioni pronunciate nelle varie materie di competenza delle singole Sezioni.

Qui si può fare solo un rapido cenno a qualche pronuncia.

Mi preme innanzitutto richiamare la sentenza con cui questo Tribunale, risolvendo delicate questioni anche di rilievo costituzionale, ha accolto un ricorso proposto nei confronti del Comune di Benevento per inosservanza del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella nomina degli assessori comunali (I Sezione, 7 giugno 2010 n. 12668).

Dopo qualche iniziale esitazione il Comune ha ottemperato alla sentenza e di tanto deve darsi atto al Sindaco e a tutta l'Amministrazione di Benevento.

In un momento come quello attuale certo non edificante e non favorevole all'altra metà del cielo una buona notizia non fa sicuramente male.

Per rimanere nel tema va anche menzionata la sentenza 14 gennaio 2010 n. 4 della Corte Costituzionale con cui è stata ritenuta legittima la cosiddetta "preferenza di genere" prevista dall'art. 4 della legge elettorale campana n. 4 del 2009, secondo cui se l'elettore esprime due preferenze esse devono riguardare due candidati di sesso diverso ponendo così su un piano di parità uomini e donne.

Interessanti decisioni del Tribunale sono state pronunciate in tema di:

- qualificazione come provvedimento implicito di diniego del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità, a tale qualificazione non ostando l'art. 43 della l. r. n. 16 del 2004 (sent. n. 29.3.2010 n. 1712);
- diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria di abusi implicanti aumenti di superfici utili o di volumetria pur se realizzati anteriormente all'introduzione dell'art. 167 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 (sent. 15.6.2010 n. 14366);
- giurisdizione del giudice ordinario in ordine al diritto di scorrimento della graduatoria degli idonei ai fini dell'assunzione all'impiego

(sent. 27.10.2010 n. 21817) e al differimento per ragioni economiche dell'assunzione di vincitori di un pubblico concorso (sent. 27.9.2010 n. 17536);

- obbligo dell'Amministrazione di assicurare agli alunni disabili il necessario numero di ore di sostegno anche mediante l'assunzione in deroga degli insegnanti di sostegno (sent. 20.4.2010 n. 2054);

- divieto di costruzione di parcheggi interrati in zona paesaggisticamente vincolata (sent. 17.2.2010 n. 963);

- giudizio di ottemperanza a sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro, modificando un precedente orientamento (sent. 17.1.2011 n. 234);

- illegittimità della cessione della titolarità di farmacia comunale (sent. 10.5.2010 n. 3447);

- revoca di concessione di contributo ai sensi del P.O.R. Campania 2000 - 2006 (sent. 21.5.2010 n. 7709);

- diritto di accesso dei consiglieri comunali per l'esercizio delle loro funzioni ai ruoli Tarsu/Tia e I.C.I. (sent. 2.12.2010 n. 26573);

- diniego di accesso al testo di un messaggio telefonico (cosiddetto "sms") siccome forma di comunicazione tra privati la cui segretezza e libertà può essere limitata solo per atto dell'autorità giudiziaria (sent. 15.11.2010 n. 24405);

- questioni di competenza relative a ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (sent. 3.11.2010 n. 22277);
- interesse alla declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato a fini risarcitori (sent. 3.11.2010 n. 22276);
- costituzione di una società mista senza procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di impianti eolici e assunzione diretta dell'attività (sent. 24.2.2010 n. 1111);
- procedimento per la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomasse (sent. 26.11.2010 n. 25848);
- risarcimento danni per malattia tumorale contratta da militare impegnato in operazioni NATO in Kosovo (sent. 5.8.2010 n. 17232);
- procedimento di controllo della Soprintendenza sui nulla-osta paesaggistico-ambientali rilasciati dai Comuni (sent. 15.1.2010 n. 144);
- vincolatività per la stazione appaltante delle annotazioni contenute nel casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (sent. 17.2.2010 n. 976);
- necessità di rimodulazione della graduatoria di gara in caso di confronto a coppie e di annullamento dell'aggiudicazione alla prima graduata (sent. 28.6.2010 n. 16210);

- ripartizione di competenze tra Stato, Regione e Comune in tema di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (sent. 22.7.2010 n. 16938).

8 - Motivo di soddisfazione è anche la constatazione che, come negli anni precedenti, solo un numero ridottissimo di sentenze e sospensive del Tribunale viene appellata.

Altrettanto ridotto è il numero degli appelli accolti.

Come già in precedenti occasioni osservato, è difficile estrarre in proposito dati sicuri e univoci dalle banche dati tenuto anche conto dello sfalsamento temporale tra pronuncia, proposizione dell'appello e relativa decisione. Può tuttavia con notevole certezza affermarsi che soltanto il dieci per cento circa delle sentenze e delle sospensive viene appellato e che circa due terzi degli appelli vengono respinti.

9 - Nel 2010, peraltro, sono stati raggiunti altri importanti obiettivi sul piano organizzativo e funzionale.

Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, tutti i ricorsi pendenti innanzi il Tribunale sono stati informatizzati e pertanto il Tribunale amministrativo della Campania, compresa la Sezione di Salerno, è pienamente inserito nel Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – NSIGA.



Il Tribunale amministrativo della Campania, come già in precedenza accennato, è stato anche Tribunale pilota nella ulteriore implementazione del sistema informatico che prevede, oltre all'informatizzazione di tutti i ricorsi e delle singole fasi della loro trattazione, anche la digitalizzazione di tutti gli atti e documenti depositati nei singoli giudizi.

Questa nuova procedura è stata ora unificata con NSIGA e consente di seguire on-line dalle postazioni abilitate tutto il percorso di ciascun ricorso dal deposito alla sua definizione, di consultare tutti gli atti e documenti del giudizio senza più alcun supporto cartaceo ed anche di utilizzarli ed elaborarli ai fini della redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il sistema consente altresì di effettuare ricerche nell'ambito dei dati memorizzati e dei documenti acquisiti per individuare ricorsi cd. seriali, ricorsi connessi, perenti, ultraquinquennali, nonché elaborare dati statistici e così via.

Il nuovo sistema è, dunque, un passo importante verso il processo telematico previsto anche dal codice del processo amministrativo.

In proposito rinnovo l'invito a tutti gli avvocati a collaborare nell'interesse comune e del servizio giustizia depositando, unitamente al ricorso cartaceo, anche il relativo supporto informatico, comprensi-

vo soprattutto dei documenti, attestandone la conformità al fascicolo cartaceo, e indicando già nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica cui inviare tutti gli avvisi e le comunicazioni concernenti il giudizio.

Con la collaborazione dell'Agenzia del demanio mi auguro di ottenere la disponibilità di ulteriori locali ubicati in questo stesso fabbricato che consentirebbero una più adeguata sistemazione di due Sezioni del Tribunale e di alcuni altri uffici.

Questo renderà più funzionali la struttura e gli archivi e la situazione migliorerà ulteriormente allorquando saranno completati i lavori per il totale risanamento e la ristrutturazione di tutti i piani cantinati in modo da concentrare e sistemare adeguatamente tutto l'archivio in questo stesso fabbricato.

Al riguardo desidero rinnovare il mio ringraziamento al Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli dott. Luciano Dassatti che continua a mantenere a disposizione del Tribunale alcuni locali necessari per la temporanea sistemazione di parte dei fascicoli dell'archivio per il tempo occorrente al completamento dei lavori di risanamento.

10 - Prosegue la collaborazione con tutte le Istituzioni locali nel rigoroso rispetto delle rispettive funzioni per migliorare il servizio giustizia e dare il proprio contributo alle attività delle altre Istituzioni.

In questa ottica sono in atto convenzioni con l'Università Federico II, con la Seconda Università degli studi di Napoli – S.U.N. e l'Università Suor Orsola Benincasa, che prevedono anche stages presso il Tribunale di laureati e specializzandi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali selezionati dalle università e affidati ad un magistrato.

Analoga iniziativa è stata realizzata con l'Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (Varese).

Questa aula, l'aula Filangieri, è stata messa a disposizione di Università e altre Istituzioni per convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale tenuti da docenti universitari, avvocati, professionisti, magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi.

Da ultimo, ma certo non per importanza, è stato completato il restauro delle facciate della sede del Tribunale grazie alla collaborazione fattiva del Provveditorato alle opere pubbliche e della Soprintendenza, nonché ad una sponsorizzazione che ha facilitato l'intervento con il suo contributo economico.

11 - A conclusione di questo *excursus*, spero non tedioso, sull'attività svolta dal Tribunale sento il dovere di rinnovare il mio

ringraziamento indistintamente a tutti i colleghi delle otto Sezioni per l'impegno profuso e la professionalità costantemente dimostrata, nonché a tutto il personale amministrativo, coordinato egregiamente dal segretario generale dottoressa D'Andria, personale che con la sua collaborazione consente al Tribunale, congiuntamente ai magistrati, di continuare ad essere, come è sempre stato, al servizio del cittadino e della Giustizia.

Un sentito ringraziamento va al Foro napoletano - in tutte le sue componenti: liberi professionisti, Avvocatura dello Stato, Uffici legali di Amministrazioni ed enti pubblici - che con il suo indispensabile contributo e la sua collaborazione ci consente di rendere al meglio delle nostre possibilità il servizio che ci è affidato.

Con l'auspicio che si possa fare ancora di più nel futuro, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2011.

Antonio Guida

# GRAFICI E TAVOLE 2010

## SEDE DI NAPOLI

TAV. 1 : RICORSI DEPOSITATI NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 2 : SENTENZE PUBBLICATE NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 3 : SOSPENSIVE EMESSE NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 4 : ORDINANZE COLLEGIALI L. 295/2000

TAV. 5 : ORDINANZE PRESIDENZIALI

TAV. 6 : DECRETI DECISORI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 7 : DECRETI CAUTELARI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 8 : DECRETI INGIUNTIVI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010

TAV. 9 : PENDENZA GENERALE

TAV. 10 : RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2010

TAV. 11 : RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2010

TAV. 12 : PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2010

TAV. 13 : SOSPENSIVE EMESSE DAL 1996 AL 2010

TAV. 14 : SENTENZE EMESSE DAL 1997 AL 2010

TAV. 15 : ORDINANZE COLLEGIALI EMESSE DAL 1999 AL 2010

TAV. 16 : ORDINANZE PRESIDENZIALI EMESSE DAL 1996 AL 2010

TAV. 17 : DECRETI CAUTELARI EMESSI DAL 2001 AL 2010

TAV. 18 : DECRETI DECISORI EMESSI DAL 2001 AL 2010

## **SEDE STACCATA DI SALERNO**

TAV. 19 : RICORSI DEPOSITATI DAL 1980 AL 2010

TAV. 20 : RICORSI PENDENTI DAL 1980 AL 2010

TAV. 21 : ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 1980 AL 2010

TAV. 22 : SENTENZE PUBBLICATE DAL 1997 AL 2010


TAV. 23 : DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL 2000 AL 2010

## SEDE DI NAPOLI

### TAV. 1


#### RICORSI DEPOSITATI NEL 2009 E NEL 2010

ANNO 2009	ANNO 2010	VARIAZIONE	%
7492	7425	-67	-0,89%



#### SUDDIVISI PER SEZIONE

SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	846	762	-84
II	1.046	1.061	15
III	1.043	896	-147
IV	755	1.035	280
V	1.306	788	-518
VI	728	1.373	645
VII	862	823	-39
VIII	906	687	-219
TOT	7.492	7.425	-67



**RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE**


CLASSIFICAZIONI	2009	2010	VARIAZIONE
ACCESSO A DOC.	200	640	440
AGRICOL. E FORESTE	7	3	-4
AMBIENTE	7	2	-5
ANTICHITA' E BELLE A.	19	12	-7
APPALTI PUBBL. S.e F.	429	449	20
AUTORITA INDIPEND.	1	2	1
AUTORIZZ. e CONCESS.	315	320	5
CACCIA E PESCA	3	2	-1
CARABINIERI	30	24	-6
SPETTAC. E TURISMO	1	2	1
CITTADINANZA	3	0	-3
COMMERCIO, ARTIGIAN.	167	159	-8
COMUNE E PROVINCIA	46	83	37
DEMANIO STAT. E REG.	85	72	-13
EDILIZIA, URBANISTICA	3448	3.021	-427
ELEZIONI	16	47	31
ENTI PUBBL. IN GENER.	43	37	-6
ESECUZIONE GIUDICATO	339	510	171
ESPROPR. X PUB. UTIL.	116	135	19
FARMACIA	19	32	13
FORZE ARMATE	91	57	-34
INDUSTRIA	1	1	0
INQUINAMENTO	88	54	-34
ISTRUZIONE	227	197	-30
LEVA MILITARE	2	1	-1
MAGISTRATI	8	6	-2
ORD. CONT. E URGENTI	71	71	0
POLIZIA DI STATO	94	76	-18
PROFESS. E MESTIERI	149	125	-24
PUBBLICO IMPIEGO	576	560	-16
REGIONE	3	13	10
REGOLAM. COMP.	1	0	-1
REVOCAZ. GIUDIZIO	1	4	3
SERVIZI PUBBLICI	147	144	-3
SERV. SANITARIO NAZ.	381	257	-124
SICUREZZA PUBBLICA	138	133	-5
STRANIERI	126	126	0
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	93	47	-46
VITTIME DEL DOVERE	1	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>7492</b>	<b>7425</b>	<b>-67</b>



## TAV. 2

### **SENTENZE PUBBLICATE NEL 2009 E NEL 2010**


<b>SEZIONI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>VARIAZIONE ASSOLUTA</b>
I	714	703	-11
II	561	541	-20
III	673	536	-137
IV	659	635	-24
V	1.453	952	-501
VI	854	657	-197
VII	673	770	97
VIII	613	715	102
<b>TOT.</b>	<b>6.200</b>	<b>5.509</b>	<b>-691</b>



### TAV. 3

#### SOSPENSIVE EMESSE NEL 2009 E NEL 2010


SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	266	319	53
II	286	282	-4
III	378	359	-19
IV	395	339	-56
V	194	148	-46
VI	168	197	29
VII	318	241	-77
VIII	498	192	-306
TOT.	2.503	2.077	-426



## TAV. 4

### ORDINANZE COLLEGIALI L. 205/2000 EMESSE NEL 2009 E NEL 2010


SEZIONI	2009	2010	VARIAZIONE
I	59	96	37
II	169	187	18
III	63	52	-11
IV	90	135	45
V	153	231	78
VI	59	51	-8
VII	100	98	-2
VIII	137	90	-47
TOT.	830	940	110



## TAV. 5

### ORDINANZE PRESIDENZIALI EMESSE NEL 2009 E NEL 2010


SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	41	71	30
II	4	6	2
III	3	4	1
IV	1	0	-1
V	3	5	2
VI	5	2	-3
VII	8	51	43
VIII	8	2	-6
TOT	73	141	68



## TAV. 6

### ***DECRETI DECISORI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010***


SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	558	3.083	2.525
II	451	3.082	2.631
III	659	3.678	3.019
IV	1.204	6.564	5.360
V	526	6.194	5.668
VI	3	6	3
VII	43	88	45
VIII	27	20	-7
TOT.	3.471	22.715	19.244



## TAV. 7

### **DECRETI CAUTELARI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010**


SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	113	113	0
II	21	20	-1
III	94	71	-23
IV	44	24	-20
V	67	72	5
VI	80	81	1
VII	20	27	7
VIII	49	48	-1
TOT	488	456	-32



## TAV. 8

### ***DECRETI INGIUNTIVI EMESSI NEL 2009 E NEL 2010***


SEZIONE	2009	2010	VARIAZIONE
I	13	7	-6
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	4	3	-1
VII	0	0	0
VIII	0	0	0
TOT.	17	10	-7



## TAV. 9

### **RAFFRONTO PENDENZA GENERALE ANNI 2009-2010**


<b>anno 2009</b>	<b>anno 2010</b>	<b>differenza</b>
<b>114.659</b>	<b>93.681</b>	<b>20.978</b>



## TAV. 10

### **RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2010**

DAL 1974 AL 1995										125.080					
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
10.258	11.768	13.761	11.193	13.403	13.378	13.049	14.302	14.084	9.402	8.407	7.768	7.304	7.492	7.425	
TOTALE										288.074					






## TAV. 11

### ***RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2010***


DAL 1974 AL 1995											10.392				
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
4.084	7.304	9.159	6.501	8.107	8.771	11.041	12.431	12.235	13.956	12.742	17.482	21.950	9.835	28.403	
TOTALE											194.393				



## TAV. 12

### ***PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2010***


DAL 1974 AL 1995											116.688				
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
120.862	125.326	129.928	135.224	140.520	145.127	147.135	149.006	150.855	146.301	141.966	131.648	117.002	114.659	93.681	
TOTALE											2.105.928				



## TAV. 13

### SOSPENSIVE EMESSE DAL 1996 AL 2010


1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.707	1.604	2.851	5.232	5.674	5.558	4.638	5.258	4.422	3.330	3.244	3.197	2.875	2.503	2.077
<b>TOTALE</b>									<b>54.170</b>					



## TAV. 14

### SENTENZE EMESSE DAL 1997 AL 2010


1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
3.652	3.951	3.399	4.884	5.552	6.927	8.739	7.528	6.762	5.969	6.308	6.897	6.200	5.509
<b>TOTALE</b>								<b>82.277</b>					



## TAV. 15

### ORDINANZE COLLEGIALI EMESSE DAL 1999 AL 2010


1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOT.
2	87	405	248	707	1.075	1.058	907	777	917	828	940	7.951



## TAV. 16

### ORDINANZE PRESIDENZIALI EMESSE DAL 1996 AL 2010


1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOT.
74	54	10	144	661	638	272	121	151	209	135	254	281	73	141	3.218



## TAV. 17

### **DECRETI CAUTELARI EMESSI DAL 2001 AL 2010**


2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOT.
577	1.083	984	780	420	399	638	490	488	456	6.315



## TAV. 18

### **DECRETI DECISORI EMESSI DAL 2001 AL 2010**


2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOT.
59	1.307	6.955	12.222	13.956	4.867	10.244	14.745	3.471	22.715	90.541



## SEDE STACCATA DI SALERNO


### TAV. 19

#### **ANDAMENTO RICORSI DEPOSITATI DAL 1980 AL 2010**




### TAV. 20

#### **ANDAMENTO RICORSI PENDENTI DAL 1980 AL 2010**




## TAV. 21

### ANDAMENTO ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 1980 AL 2010



## TAV. 22

### ANDAMENTO SENTENZE PUBBLICATE DAL 1980 AL 2010



## TAV. 23

### ANDAMENTO DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL 2000 AL 2010

